

Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti

Concluso a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967

Gli Stati partecipanti del presente Trattato,

ispirati dalle vaste aspettative che si offrono al genere umano, grazie all'esplorazione dello spazio extra-atmosferico,

riconosciuto l'interesse che il progresso dell'esplorazione e dell'utilizzazione, a scopi pacifici, dello spazio extra-atmosferico, rappresenta per l'intero genere umano,

ritenuto che l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico devono essere condotte per il bene di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico,

desiderosi di contribuire allo sviluppo di una vasta cooperazione internazionale per quanto concerne gli aspetti scientifici e giuridici dell'esplorazione e dell'utilizzazione, a scopi pacifici, dello spazio extra-atmosferico,

ritenuto che detta cooperazione potrà contribuire allo sviluppo di una comprensione reciproca e al rafforzamento delle relazioni amichevoli tra Stati e tra popoli,

richiamata la «Dichiarazione sulle norme giuridiche circa l'esplorazione e l'utilizzazione da parte degli Stati dello spazio extra-atmosferico», risoluzione 1962 (XVIII) adottata all'unanimità, il 13 dicembre 1963, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

richiamata la risoluzione 1884 (XVIII) sulla rinuncia degli Stati a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, nonché sulla rinuncia a insediare dette armi su corpi celesti, risoluzione adottata all'unanimità, il 17 ottobre 1963, dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

tenuto conto della risoluzione 110 (II) sulla condanna della propaganda destinata o propria a suscitare o a incoraggiare il turbamento della pace, la sua rottura o qualsivoglia atto d'aggressione, adottata il 3 novembre 1947 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e considerato che detta risoluzione è applicabile allo spazio extra-atmosferico,

convinti che il Trattato sulle norme per l'esplorazione e l'utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, contribuirà alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carte delle Nazioni Unite,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

L'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte per il bene e nell'interesse di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico. Esse sono una prerogativa dell'intero genere umano.

È libero l'accesso a tutte le regioni dei corpi celesti; lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, può essere quindi, a parità di condizioni e in conformità col diritto internazionale, esplorato e utilizzato liberamente da parte di tutti gli Stati senza alcuna discriminazione.

Nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, le ricerche scientifiche sono libere e gli Stati devono facilitare e promuovere, in dette ricerche, la cooperazione fra gli Stati.

Art. II

Lo spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, non è soggetto ad appropriazione da parte degli Stati, né sotto pretesa di sovranità, né per utilizzazione od occupazione, né per qualsiasi altro mezzo possibile.

Art. III

Le attività degli Stati contraenti, nel corso dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte secondo le norme del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, nell'intento di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e di promuovere la cooperazione e la comprensione fra gli Stati.

Art. IV

Gli Stati contraenti rinunciano a collocare in orbita terrestre oggetti vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, a insediare dette armi su corpi celesti e a collocarle, in qualsiasi altro modo, nello spazio extra-atmosferico.

Gli Stati contraenti utilizzano la luna e gli altri corpi celesti a scopi esclusivamente pacifici.

Sui corpi celesti sono vietati l'insediamento di basi e installazioni militari, l'insediamento di opere di difesa militare, gli esperimenti di qualsiasi tipo di arma e l'esecuzione di manovre militari. È lecita l'utilizzazione di personale militare a scopi di ricerca scientifica o a qualsiasi altro fine pacifico. È parimente lecita l'utilizzazione di armamenti o installazioni necessari all'esplorazione pacifica della luna e degli altri corpi celesti.

Art. V

Gli Stati contraenti considerano i cosmonauti come ambasciatori del genere umano nello spazio extra-atmosferico e forniscono loro tutta la assistenza possibile in caso di incidenti, di difficoltà o di atterraggio di emergenza, nel territorio di altro Stato contraente o in alto mare. I cosmonauti che sono costretti a effettuare tali atterraggi devono essere, senza indugio e con le dovute misure di sicurezza, restituiti allo Stato di registrazione del veicolo spaziale.

Nel corso di un'attività nello spazio extra-atmosferico e su corpi celesti, i cosmonauti di uno Stato contraente forniscono ai cosmonauti di altri Stati partecipi del Trattato tutta l'assistenza possibile.

Gli Stati contraenti comunicano immediatamente, agli altri Stati partecipi del Trattato o al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fenomeni che potrebbero presentare un pericolo per la vita o l'incolumità dei cosmonauti, scoperti nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VI

Gli Stati contraenti assumono responsabilità internazionale per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte da Organi governativi o da Enti non governativi, e garantiscono che le attività stesse saranno condotte conformemente alle norme formulate nel presente Trattato. Le attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, di Enti non governativi, devono essere autorizzate e sottoposte a continua sorveglianza da parte dello Stato responsabile, partecipe del Trattato. Ove le attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da una Organizzazione internazionale, la responsabilità del rispetto delle norme del presente Trattato ricade su detta Organizzazione internazionale e sugli Stati contraenti che ne fanno parte.

Art. VII

Lo Stato contraente che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, come pure lo Stato contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili internazionalmente per i danni arrecati, ad altri Stati partecipi del Trattato o a persone fisiche o giuridiche rilevanti da quest'ultimi, da parte

dell'oggetto suddetto o delle sue parti componenti, sulla terra, nell'atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti.

Art. VIII

Lo Stato contraente, nel quale è registrato un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, conserva giurisdizione e controllo su detto oggetto e sull'eventuale suo equipaggio, quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste. La proprietà degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, compresi quelli costruiti o portati su un corpo celeste, e la proprietà delle loro parti componenti non muta quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste, o quando essi ritornano sulla terra. Tali oggetti o parti componenti, se recuperati fuori dei confini dello Stato di registrazione partecipe del Trattato, devono essere a questi restituiti, previo controllo dei dati di identificazione, che da esso sono forniti a richiesta.

Art. IX

Nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono essere guidati dalle norme della cooperazione e assistenza reciproca e devono condurre tutte le loro attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, col dovuto rispetto per gli interessi degli altri Stati partecipi del Trattato. Nell'esplorazione e nello studio dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, gli Stati contraenti devono, prendono all'uopo le misure opportune, evitare effetti pregiudizievoli di contaminazione e di modificazioni nocive del mezzo terrestre, dovute all'introduzione di sostanze extraterrestri. Se uno Stato contraente ha ragione di ritenere che un'attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, da lui progettato o da suoi cittadini, possa cagionare un'interferenza dannosa con le attività di altri Stati partecipi del Trattato, nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, detto Stato deve procedere a opportune consultazioni internazionali prima di iniziare l'attività o l'esperimento programmato. Ogni Stato contraente, il quale abbia ragione di ritenere che un'attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, programmato da un altro Stato partecipi del Trattato, possa cagionare possibili interferenze con attività di esplorazione e utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, è autorizzato a richiedere consultazioni internazionali rispetto all'attività o all'esperimento di cui si tratta.

Art. X

Gli Stati contraenti, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, esaminano, conformemente agli scopi del presente Trattato e a parità di condizioni, le richieste di altri Stati partecipi del Trattato circa l'ottenimento di facilitazioni per l'osservazione del volo di oggetti spaziali lanciati da essi.

Gli Stati interessati stabiliscono congiuntamente la natura di dette facilitazioni e determinano a quali condizioni esse possano venir accordate.

Art. XI

Gli Stati contraenti che conducono attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, convengono, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, di informare, nella misura del possibile e del realizzabile, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come pure il pubblico e la comunità scientifica internazionale, circa la natura e la condotta di tali attività, i luoghi dove sono effettuate e i risultati ottenuti. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite provvede immediatamente alla diffusione delle informazioni ricevute.

Art. XII

Le stazioni, le installazioni, il materiale e i veicoli spaziali, collocati sulla luna o su altri corpi celesti, sono, con obbligo di reciprocità, accessibili ai rappresentanti degli altri Stati partecipi del Trattato. Per garantire, con tutte le misure di sicurezza possibili, lo svolgimento delle consultazioni richieste e per evitare di interferire nel corso normale delle operazioni sui luoghi degli impianti, i rappresentanti suddetti notificano a tempo debito la richiesta della visita.

Art. XIII

Le disposizioni del presente Trattato si applicano alle attività condotte, dagli Stati partecipi del Trattato, nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte singolarmente da uno Stato partecipe del Trattato o in comune con altri Stati, segnatamente nell'ambito di organizzazioni governative internazionali.

Ove le attività nel campo dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da organizzazioni governative internazionali, i problemi pratici che si pongono in merito sono risolti dagli Stati contraenti, d'intesa con l'organizzazione internazionale competente o con uno o più Stati membri della detta organizzazione, partecipi del Trattato.

Art. XIV

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. A partire dalla sua entrata in vigore, giusta il numero 3 del presente articolo, il Trattato è aperto in ogni momento all'adesione di qualsiasi Stato che non l'abbia ancora firmato.

2. Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e dell'Unione Sovietica, designati nel presente Trattato quali Governi depositari.

3. Il presente Trattato entra in vigore non appena cinque Governi, compresi quelli depositari designati nel presente Trattato, abbiano depositato i rispettivi strumenti di ratificazione.

4. Il presente Trattato entra successivamente in vigore, per gli Stati che hanno depositato i rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione dopo la sua entrata in vigore, il giorno del deposito del rispettivo strumento di ratificazione o di adesione.

5. I Governi depositari comunicano immediatamente la data del deposito di ogni strumento di ratificazione del presente Trattato o di adesione allo stesso, come pure il giorno dell'entrata in vigore del Trattato o qualsiasi altra informazione, a tutti gli Stati in nome dei quali il Trattato è stato firmato o l'adesione notificata.

6. I Governi depositari registrano il presente Trattato giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. XV

Ogni Stato partecipe del presente Trattato può proporre emendamenti al Trattato. Gli emendamenti entrano in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta e, successivamente, per ciascun altro Stato contraente, il giorno della sua accettazione.

Art. XVI

Il presente Trattato può essere disdetto da ogni Stato contraente, dopo un anno dalla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai Governi depositari. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione.

Art. XVII

Il presente Trattato, i cui testi inglese, russo, spagnolo, francese e cinese fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Detti governi inviano copie certificate conformi del presente Trattato a tutti i Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto a Londra, Mosca e Washington, il 27 gennaio 1967, in triplo esemplare.

(Si omettono firme)

Campo d'applicazione il 1° dicembre 1990, complemento

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Successione (S)		
Afghanistan	17 marzo	1988	17 marzo	1988
Antigua e Barbuda	26 dicembre	1988 S	1° novembre	1981
Arabia Saudita	17 dicembre	1976 A	17 dicembre	1976
Argentina	26 marzo	1969	26 marzo	1969
Australia	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Austria	26 febbraio	1968	26 febbraio	1968
Bahama	11 agosto	1976 S	10 luglio	1973
Bangladesh	14 gennaio	1986 A	14 gennaio	1986
Barbados	12 settembre	1968 (A)	12 settembre	1968
Belgio	30 marzo	1973	30 marzo	1973
Benin	19 giugno	1986 A	19 giugno	1986
Bielorussia	31 ottobre	1967	31 ottobre	1967
Brasile*	5 marzo	1969	5 marzo	1969
Bulgaria	28 marzo	1967	10 ottobre	1967
Burkina Faso	18 giugno	1968	18 giugno	1968
Canada	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Cecoslovacchia	11 maggio	1967	10 ottobre	1967
Cile	8 ottobre	1981	8 ottobre	1981
Cina	30 dicembre	1983 A	30 dicembre	1983
Cina (Taiwan)	24 luglio	1970	24 luglio	1970
Cipro	5 luglio	1972	5 luglio	1972
Corea (Sud)	13 ottobre	1967	13 ottobre	1967
Danimarca	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Ecuador	7 marzo	1969	7 marzo	1969
Figi	18 luglio	1972 S	10 ottobre	1970
Finlandia	12 luglio	1967	10 ottobre	1967
Francia	5 agosto	1970	5 agosto	1970
Gambia	2 giugno	1968	2 giugno	1968
Germania	10 febbraio	1971	10 febbraio	1971
Giamaica	6 agosto	1970	6 agosto	1970
Giappone	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Gran Bretagna*	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Grecia	19 gennaio	1971	19 gennaio	1971
Guinea equatoriale	16 gennaio	1989 A	16 gennaio	1989
India	18 gennaio	1982	18 gennaio	1982
Iraq	4 dicembre	1968	4 dicembre	1968
Irlanda	17 luglio	1968	17 luglio	1968
Islanda	5 febbraio	1968	5 febbraio	1968
Israele	18 febbraio	1977	18 febbraio	1977
Italia	4 maggio	1972	4 maggio	1972

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso

Stati partecipanti	Ratificazione		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Successione (S)			
Kenya	19 gennaio	1984 A	19 gennaio	1984
Kuwait	7 giugno	1972 A	7 giugno	1972
Laos	27 novembre	1972	27 novembre	1972
Libano	31 marzo	1969	31 marzo	1969
Libia	3 luglio	1968 (A)	3 luglio	1968
Madagascar *	22 agosto	1968 (A)	22 agosto	1968
Mali	11 giugno	1968 (A)	11 giugno	1968
Marocco	21 dicembre	1967 (A)	21 dicembre	1967
Mauritius	7 aprile	1969 (C)	12 marzo	1968
Messico	31 gennaio	1968	31 gennaio	1968
Mongolia	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Myanmar	18 marzo	1970	18 marzo	1970
Nepal	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Niger	17 aprile	1967	10 ottobre	1967
Nigeria	14 novembre	1967 (A)	14 novembre	1967
Norvegia	1° luglio	1969	1° luglio	1969
Nuova Zelanda	31 maggio	1968	31 maggio	1968
Paesi Bassi	10 ottobre	1969	10 ottobre	1969
Pakistan	8 aprile	1968	8 aprile	1968
Papuasia-Nuova Guinea	27 ottobre	1980 S	16 settembre	1975
Perù	28 febbraio	1979	28 febbraio	1979
Polonia	30 gennaio	1968	30 gennaio	1968
Rep. Araba Unita	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Rep. Dominicana	21 novembre	1968	21 novembre	1968
Romania	9 aprile	1968	9 aprile	1968
Russia	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Salvador	15 gennaio	1969	15 gennaio	1969
San Marino	29 ottobre	1968	29 ottobre	1968
Seychelles	5 gennaio	1978 A	5 gennaio	1978
Sierra Leone	13 luglio	1967	10 ottobre	1967
Singapore	10 settembre	1976 A	10 settembre	1976
Siria	19 novembre	1968 (A)	19 novembre	1968
Spagna	27 novembre	1968 (A)	27 novembre	1968
Sri Lanka	18 novembre	1986	18 novembre	1986
Stati Uniti di America	10 ottobre	1967	10 ottobre	1967
Sud Africa	30 settembre	1968	30 settembre	1968
Svezia	11 ottobre	1967	11 ottobre	1967
Svizzera	18 dicembre	1969	18 dicembre	1969
Tailandia	5 settembre	1968	5 settembre	1968
Tonga	22 giugno	1971 S	4 giugno	1970
Tunisia	28 marzo	1968	28 marzo	1968
Turchia	27 marzo	1968	27 marzo	1968
Ucraina	31 ottobre	1967	31 ottobre	1967

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A) Successione (S)		Entrata in vigore	
Uganda	24 aprile	1968 (A)	24 aprile	1968
Ungheria	26 giugno	1967	10 ottobre	1967
Uruguay	31 agosto	1970	31 agosto	1970
Venezuela	3 marzo	1970	3 marzo	1970
Vietnam	20 giugno	1980 A	20 giugno	1980
Yemen (Aden)	1° giugno	1979 A	1° giugno	1979
Zambia	20 agosto	1973 A	20 agosto	1973

Riserve e dichiarazioni

Brasile

Il Governo brasiliano interpreta l'articolo X del Trattato come un esplicito accertamento che la concessione «facilitazioni per l'osservazione» fatte dagli Stati partecipanti del Trattato costituirà oggetto d'un accordo tra gli Stati interessati.

Gran Bretagna

Il Trattato è ratificato riguardo al Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agli Stati associati (Antigua, Dominica, Grenada, S. Cristoforo, Nevis, Anguilla, S. Lucia) e ai territori sottoposti alla sovranità del Regno Unito, come anche rispetto allo Stato di Brunei, del Regno di Swaziland, del Regno di Tonga e del Protettorato delle Isole britanniche Salomone.

I regolamenti di questo accordo non sono applicabili alla Rhodesia del Sud finché il Governo del Regno Unito avrà comunicato agli altri Governi depositari d'essere in grado di assicurare una situazione in cui gli obblighi imposti dall'Accordo, rispetto a detto territorio, possano essere compiutamente soddisfatti.

Madagascar

Il Governo della Repubblica malgascia interpreta le disposizioni dell'articolo X che non possono, in qualsiasi modo, infirmare il principio della sovranità nazionale dello Stato, il quale ha piena libertà di decidere quanto all'impianto di eventuali basi d'osservazione straniera sul proprio territorio e conserva il diritto di stabilire, caso per caso, i presupposti a tali impianti.

